



N. [redacted] R. G.
N. [redacted] N. R.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di [redacted] (Sezione Seconda Penale) composto dai Sigg.

Dott. Presidente [redacted]
Dott. Giudice [redacted]
Dott. Giudice [redacted]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale a procedimento art. 429 c.p.p.

contro

1) [redacted], nato a [redacted] il [redacted] ivi residente in Via [redacted] - difeso di fiducia da Avv.to [redacted] del foro di [redacted] con studio legale in [redacted], [redacted] e Avv. [redacted] del foro di [redacted] con studio in [redacted] Via [redacted]

LIBERO PRESENTE

2) [redacted], nato a [redacted] il [redacted] ivi residente in Via [redacted] - Difensore di fiducia Avv. [redacted] del foro di [redacted] con studio legale in [redacted] Via [redacted]

LIBERO PRESENTE

3) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] Via [redacted] - Difeso di fiducia dal'Avv. [redacted] del foro di [redacted] con studio legale in [redacted] Via [redacted]

LIBERO PRESENTE

IMPUTATI

[redacted]

A) artt. 319, 321 c.p. poiché il [redacted] quale carabiniere in servizio al NORM della Compagnia Carabinieri di [redacted] per compiere atti contrari ai suoi doveri d'Ufficio, riceveva da [redacted]

SENT. [redacted]

del [redacted]

depositata il [redacted]

Il Collaboratore di Cancelleria

Avviso ex art. 548 II° co. c.p.p.

P.M.

Ricevuto il

DIFENSORE

Notificato il

DIFENSORE P. C.

Notificato il

IMPUTATO

Notificato il

Avviso ex art. 548 III° co. c.p.p.

P.G.

Ricevuto il

IMPUTATO

Notificato il

Proposto appello

il

da

sentenza irrevocabile il

Estr. ex art. 28 D.M. 334/89

Estr. es. a Questura - art. 160 TULPS

Camp. Pen. n°

Redatta scheda il

██████ e ██████████ due telefoni cellulari con relativa SIM e un compenso di danaro allo stato non quantificato.

Atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti nel comunicare al ████████ e al ████████ l'esistenza di procedimenti penali a carico del ████████, l'avvenuta installazione nella autovettura del ████████ di un'apparecchiatura di localizzazione della medesima, spiegandone l'utilizzo e le maniere per eludere le conseguenti indagini, nell'indicare infine al ████████ l'identità della fonte confidenziale dei Carabinieri da cui erano sorte le indagini e nel mettersi a disposizione per reperire ulteriori informazioni circa le indagini in corso di svolgimento a loro carico.

In ██████████ il ██████████

██████████

B) Art. 326 c.p. poiché nella qualità e con la condotta di cui al capo a), in violazione dei doveri di riservatezza e segretezza inerenti alle funzioni svolte e alle indagini in corso di svolgimento, rivelava al ████████ ed al ████████ le notizie d'ufficio di cui al capo a).

In ██████████

CONCLUSIONI

Il PM: Chiede la condanna per l'imputato ██████████ alla pena di anni 4 di reclusione. Per gli imputati ██████████ e ██████████ chiede la condanna ad anni 3 e mesi 6 di reclusione.

I Difensori dell'imputato ██████████: Chiedono, in principalità, l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cpp.. In subordine chiedono condannarsi l'imputato al minimo della pena. Chiedono altresì il dissequestro dei telefoni e delle SIM anche di proprietà del padre dell'imputato.

Il Difensore dell'imputato ██████████: Chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il Difensore dell'imputato ██████████: Chiede l'assoluzione con formula ampia ai sensi del l'art. 530 cpp, in subordine minimo pena e benefici di legge, nonché il dissequestro del materiale sequestrato.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio, emesso dal Gip di [redacted] in data [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] venivano citati a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Accertata la regolare costituzione delle parti, l'istruttoria dibattimentale si sostanzia, oltre che in acquisizioni documentali e nella trascrizione di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nell'escussione del perito [redacted], nonché dei testimoni [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]. All'esito di tali incombeni, all'udienza del [redacted], udite le spontanee dichiarazioni rese da [redacted], veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe, il Giudice decideva come da dispositivo di cui dava lettura.

Alla luce degli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ritiene questo tribunale che la penale responsabilità degli imputati, per i reati agli stessi ascritti, sia stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il teste [redacted], maresciallo in servizio presso il Nucleo Operativo della compagnia carabinieri di [redacted], ha ricostruito l'attività di indagine che ha portato all'acquisizione di elementi a carico degli odierni imputati. In particolare ha spiegato che, nell'arco temporale intercorrente tra il [redacted] ed il [redacted], il territorio di sua competenza (ma anche i limitrofi territori del [redacted] e del [redacted]) era stato interessato da numerosi atti criminosi aventi ad oggetto altrettanti sportelli bancomat. Nell'ambito dell'indagine erano emersi i nominativi di [redacted], [redacted] e [redacted] ed era pertanto iniziata, nel [redacted] (con particolare riguardo ai primi due soggetti), un'attività di accertamento che, in seguito all'analisi dei relativi tabulati telefonici, era poi sfociata nell'applicazione di apparecchiature g.p.s. sulle autovetture in uso ai medesimi, e, successivamente, nell'attivazione di intercettazione ambientale sulla vettura in uso al [redacted].

Il teste precisava che, in quel periodo, il [redacted] non prestava servizio effettivo perché era in convalescenza a seguito di infermità riconosciuta dall'apposita commissione; ciò nonostante il [redacted] ha aggiunto che il [redacted] aveva comunque contatti con i colleghi, nel corso dei quali venivano riferite



informazioni sui fatti avvenuti in **[redacted]** ed in ambiti territoriali limitrofi. Il **[redacted]** ha poi riferito che l'attività di indagine non aveva condotto ai risultati sperati, in quanto gli indagati erano venuti a conoscenza dell'esistenza degli apparati investigativi applicati sulle vetture. Il teste precisava come, in data **[redacted]**, fosse stata vista la macchina del **[redacted]** che si recava nella zona industriale di **[redacted]**, a brevissima distanza dall'abitazione del **[redacted]**; nell'ascoltare la conversazione gli operanti notavano che il **[redacted]** (che si trovava, unitamente al **[redacted]**, all'interno dell'autovettura) era particolarmente preoccupato per la presenza di alcune telecamere poste nei pressi dell'abitazione; tale preoccupazione, inizialmente incomprensibile agli operanti, trovava una spiegazione nel fatto che pochi secondi dopo, all'autovettura in oggetto si avvicinava una persona che veniva riconosciuta dagli agenti, senza ombra di dubbio, nel **[redacted]**; e proprio quest'ultimo, seguendo la narrazione del **[redacted]**, rivelava agli indagati la presenza del g.p.s., indicandone anche la posizione (il rilevatore era stato installato nel parafrangente posteriore e per individuarne la presenza sarebbe stato necessario smontare lo stesso parafrangente). In quel contesto durante la conversazione oggetto di intercettazione ambientale, veniva captata la richiesta, avanzata dal **[redacted]** ai pregiudicati, diretta ad ottenere due telefoni due sim e del denaro. E sempre nell'ambito di quella conversazione il **[redacted]** avrebbe pure fornito indicazioni sull'identità del soggetto che aveva riferito ai carabinieri il nome del **[redacted]** e del **[redacted]**, indicandolo, indirettamente, come quello della "Range Rover" (il teste ha precisato che si trattava di un confidente del maresciallo **[redacted]**). Il **[redacted]** ha poi riferito che gli indagati, in ossequio ad una prassi dagli stessi seguita (ed emersa sempre nel corso dell'attività di indagine), non ebbero a togliere il rilevatore satellitare (perché ciò avrebbe di fatto messo sull'avviso le forze dell'ordine circa il ritrovamento dell'apparecchiatura), ma si limitarono a non utilizzare più quel mezzo per scopi illeciti.

Il teste ha ancora aggiunto che, poiché dalla conversazione appariva evidente che quello in oggetto era un incontro programmato, veniva verificato attraverso il tracciato g.p.s. che proprio il giorno prima, ossia il **[redacted]**, tra le 10.40 e le 11.07, l'auto del **[redacted]** era parcheggiata in via Marco Polo, di fronte all'agenzia infortunistica dove il **[redacted]** svolgeva la sua attività. Inoltre, poiché dalla stessa conversazione, emergeva come il **[redacted]** avesse invitato il **[redacted]** a mandare da



lui il ██████ nei giorni successivi, gli stessi operanti potevano verificare che il giorno ██████, tra le 10.50 e le 11.30, il ██████ parcheggiava la propria autovettura nuovamente di fronte all'agenzia assicurativa presso la quale operava il ██████.

Il teste ██████, maresciallo in servizio presso il Nucleo Operativo della compagnia carabinieri di ██████, ha riferito come il confidente che gli aveva indicato i nomi dei soggetti poi indagati, fosse da lui conosciuto (oltre che "gestito" in via esclusiva) da circa 10 anni e, nonostante cambiasse spesso autovettura, nel periodo in considerazione utilizzasse proprio una Range Rover; ha aggiunto che il nome di tale soggetto era solo a lui conosciuto, anche se non ha escluso di poterne aver parlato con il proprio superiore gerarchico. Ha però specificato che nelle riunioni periodiche con i colleghi talvolta si facevano riferimenti indiretti agli informatori e quindi non si poteva escludere che fosse stato riferito il dato relativo alla vettura utilizzata.

La teste ██████, all'epoca dei fatti convivente con l'odierno imputato (poi sposatasi con il medesimo in data ██████), ha riferito come il marito abbia sofferto di una fortissima depressione nel periodo successivo ai fatti per cui si procede, nel marzo ██████, ma ha anche aggiunto che tale patologia si era già manifestata in precedenza, in relazione ad altro procedimento penale che la teste non era però in grado di ricordare con precisione. In ogni caso la teste ha riferito che il marito spesso le ripeteva di sentirsi innocente per quello che era successo. Ha aggiunto che il ██████ era ossessionato dall'idea di essere seguito e di avere i telefoni sotto controllo. La ██████ ha poi ricordato come, nel marzo ██████, mentre si stava recando ad una cena in compagnia del marito, quest'ultimo si rendeva conto che una vettura dietro di loro continuava ad attivare i fari abbaglianti; il ██████ quindi si fermava e scendeva dall'auto, mentre la donna rimaneva a bordo dell'autovettura. Dopo circa cinque minuti il ██████ risaliva a bordo e la coppia ripartiva; la ██████ ha ricordato di aver chiesto al ██████ cosa fosse accaduto, ma lui non ebbe a darle alcuna spiegazione, limitandosi a dire che non c'era nulla ed era tutto a posto.

Successivamente, a fronte delle ripetute richieste del collegio in ordine a cosa le avesse riferito il marito circa le ragioni del proprio stato di sofferenza psicologica, la donna si è limitata a spiegare che il ██████ le aveva fatto riferimento all'incontro avvenuto la sera di marzo del ██████, limitandosi però a



riferire che i signori con i quali aveva parlato (ossia quelli a bordo della vettura che aveva più volte azionato i fari abbaglianti) gli avevano solo chiesto delle informazioni, senza però specificare di che tipo di informazioni si trattasse.

La **Ferrato** ha ancora aggiunto di non essere al corrente di procedimenti o sanzioni disciplinari a carico del marito.

Il teste **Bressanin Marco** ha riferito come, un giorno di marzo **2000**, mentre si trovava a casa del **...**, quest'ultimo, mentre era intento a sostituire una lampadina del portaluci della propria vettura, lo invitava ad avvicinarsi segnalandogli di fare silenzio e gli faceva vedere un congegno con vari filamenti, arrotolato in una specie di spugna, che lo stesso **...** provvedeva poi a reinstallare all'interno del portaluci medesimo.

Il teste **...**, a propria volta, ha riferito che in una giornata di marzo **2000**, il **...** gli aveva confidato che era stato installato nella sua autovettura un rilevatore g.p.s.; e mentre gli riferiva la circostanza metteva le mani "sotto al passaruota dietro".

Il teste **...**, maresciallo dei carabinieri in servizio dal **2000** presso il Nucleo della compagnia dei carabinieri di **...**, ha riferito come il **...** fosse in servizio presso la caserma carabinieri di **...**, ma dal marzo del **2001** avesse iniziato un periodo di aspettativa per malattia. Il teste ha poi ricordato che, in data **04.02.2001**, il **...** ebbe a riconsegnare la tessera dei carabinieri.

Il teste **...** ha riferito di aver visitato il **...** già nel febbraio del **2000** e di aver diagnosticato la presenza, a carico del medesimo, di un disturbo misto ansioso-depressivo; concludendo per l'inidoneità del **...** allo svolgimento dell'attività di servizio in qualità di carabiniere.

Il teste **Sini Antonio**, attualmente capitano dei carabinieri in servizio presso il comando legione **...** di **...**, ha riferito circa lo svolgimento dell'attività di indagine posta in essere dalla compagnia di **...** (della quale all'epoca era comandante) in collaborazione con la tenenza di **...**, spiegando come l'attività - che si era avvalsa di due fonti confidenziali - avesse subito una brusca interruzione in seguito all'ascolto di una conversazione nella quale un collega che lavorava a **...** riferiva ai due indagati che avevano un apparecchio. Il teste ha poi ricordato che tra i componenti del Nucleo operativo si svolgevano periodiche riunioni nel corso delle quali talvolta si era fatto riferimento alle fonti



confidenziali; ed in particolare, con riguardo alla fonte gestita dal maresciallo [redacted], pur senza indicare specificamente l'identità della medesima, si era fatto riferimento alla circostanza che utilizzasse una Range Rover. Pur precisando di non aver mai svolto riunioni operative con i colleghi di [redacted], il [redacted] ha aggiunto che egli stesso, in linea con una prassi normalmente seguita, provvedeva a redigere una scheda informativa sullo stato dell'indagine che veniva inoltrata al Comando Provinciale; ed era poi quest'ultimo a provvedere eventualmente all'inoltro dei relativi dati agli altri comandi interessati.

Il teste [redacted], luogotenente responsabile del nucleo operativo dei carabinieri di [redacted], ha riferito di non aver avuto materialmente conoscenza dell'indagine e di essere stato soltanto avvertito da un legale che un suo cliente aveva ritrovato una microspia; acquisita quest'ultima, il [redacted] aveva iniziato una ricerca telefonica tra i comandi interessati, trovando risposta positiva dal Nucleo operativo di [redacted], al quale la microspia veniva pertanto consegnata.

Il [redacted], in sede di dichiarazioni spontanee ha riferito che la sera del [redacted] mentre si stava recando presso un ristorante unitamente alla compagna [redacted], notava un'autovettura, dietro la sua, che azionava ripetutamente i fari; fermatosi, notava che all'interno della medesima si trovavano [redacted] (da lui conosciuto fin dai tempi in cui era in servizio effettivo) e [redacted] (conosciuto solo come amico del [redacted]). Il [redacted] ha poi precisato che la frase "Tira fora i schei" "significava che se volevano parlare con me dovevano spendere i soldi e comprare due sim e due telefoni intestati a loro e non a me, in quanto avevo la fobia di essere controllato" cfr, dichiarazioni spontanee depositate all'udienza del [redacted], pag. 1); e ciò in ragione di una precedente indagine a suo carico per associazione a delinquere finalizzata alla truffa (procedimento poi archiviato) che aveva profondamente inciso sulla sua vita e sulla sua serenità psicologica (tanto da indurlo a sentirsi sempre controllato ed a temere che ogni casa detta al telefono, anche la più innocua, potesse determinare l'inizio di un nuovo procedimento penale). Il [redacted] ha negato di aver mai ricevuto denaro od altra utilità da [redacted] e [redacted] (la stessa richiesta di ottenere due telefoni non avrebbe infatti mai avuto seguito). Ancora l'odierno imputato ha negato di essere mai stato al corrente dell'installazione di apparecchiature g.p.s. od altro nei confronti del [redacted] e del



██████████ ed ha aggiunto di non aver mai saputo nemmeno l'identità del confidente; precisando che la locuzione "queo col ranger Rover" si riferiva ad un mero dubbio che egli poteva avere circa il soggetto in questione e che le circostanze inerenti il punto in cui veniva collocata l'apparecchiatura gps e la durata delle relative batterie erano fatti notori, conoscibili indipendentemente dal fatto di appartenere alle forze dell'ordine. Infine il ██████████ ha negato di aver mai partecipato, durante il periodo di malattia, a riunioni con i colleghi e di aver mai ricevuto informazioni dagli stessi sulle indagini in oggetto.

Orbene la ricostruzione del teste ██████████ e la stessa ipotesi accusatoria trovano in realtà un'indiscutibile e decisiva conferma probatoria nel contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale e telefonica; conversazioni che, oltre ad essere del tutto inequivoche nel loro significato, si pongono in insanabile contraddizione logica con la tesi sostenuta dal ██████████ nell'ambito delle dichiarazioni spontaneamente rese all'udienza del ██████████.

Nella conversazione progr. ██████████ del ██████████, dopo un breve intercalare nel corso del quale il ██████████ invita il ██████████ a spostarsi per la presenza di alcune telecamere, si avvicina il ██████████, il quale, dopo essere stato avvertito della presenza delle telecamere, chiede al ██████████ di procurare due sim e due telefoni ("procura do sim e do telefoni"); subito dopo il ██████████ invita il ██████████ a salire dicendogli che ci sono i soldi per lui ("Qua ghe se i schei par ti..."); e ██████████ immediatamente invita il ██████████ a prendere il denaro specificandogli che si tratta di una mancia ("eh tien là, i xe? La mancia!... Xe la mancia.."). Il ██████████ però, evidentemente non ritenendosi soddisfatto della consegna della somma, intima nuovamente al ██████████ di consegnargli tutto il denaro (evidentemente una somma superiore a quella qualificata come mancia che il ██████████ gli aveva appena consegnato), nonché le sim ed i telefoni ("tira fora i schei, tira fora i schei, e do sim e do telefoni"). A fronte della risposta affermativa del ██████████ ("Va bon") il ██████████ invita quest'ultimo a recarsi presso il suo ufficio in ██████████ (Va bon? Dopo te vien in ufficio a ██████████ te vien a trovarme").

Ciò detto, va anzitutto evidenziato come tale conversazione sia del tutto esplicita ed univoca nel porre in evidenza da un lato la precisa richiesta del ██████████ ai due interlocutori, diretta ad ottenere il prezzo delle informazioni rivelate (e cioè i due telefoni con altrettante sim e la somma di denaro); dall'altro l'avvenuta consegna



di una parte del denaro al ██████ da parte dei coimputati ██████ e del ██████ nonché l'accordo per la consegna di telefoni e della restante parte del denaro in un successivo incontro presso l'ufficio dello stesso ██████. E deve pure sottolinearsi come di tale successivo incontro vi sia un preciso riscontro investigativo, posto che il teste ██████ ha riferito come, in data ██████, il ██████ abbia parcheggiato la propria autovettura per circa mezz'ora, in ██████, proprio di fronte all'ufficio dell'agenzia infortunistica presso la quale lavorava il ██████.

Ma tale conversazione si pone pure in evidente ed insanabile contrasto logico con la tesi del ██████, laddove lo stesso ha riferito che la frase "tira fora i schei" significa che "se volevano parlare con me dovevano spendere i soldi e comperare 2 sim e 2 telefonini intestati a loro e non a me in quanto avevo la fobia di essere controllato": da un lato infatti già la spiegazione appare di per sé ben poco verosimile, atteso che il ██████ chiede direttamente sia i soldi che i telefoni, ma dall'altro, e soprattutto, egli nel corso dell'incontro riceve direttamente una parte del denaro, qualificato come mancia. E non può neppure omettersi di notare come se davvero il ██████ avesse avuto bisogno di una sim intestata ad altri per comunicare con il ██████ ed il ██████ senza essere intercettato, sarebbe stato sufficiente un solo telefono, non avendo alcun senso la richiesta, per sé, di due telefoni (senza considerare che se davvero l'odierno imputato avesse sofferto dell'ossessione di essere seguito, pedinato ed intercettato, certo non avrebbe mantenuto frequentazioni così rischiose con soggetti che egli sapeva essere indagati, invitandoli addirittura a recarsi presso il proprio ufficio).

Nel prosieguo della suddetta conversazione il ██████ fornisce poi precise informazioni ai due interlocutori: di fronte alla richiesta del ██████ (che teme di essere controllato e di aver già subito l'installazione di strumenti di controllo: "mi che gabia problemi, mi.. me ha messo..."), il ██████ conferma la circostanza ("te ghe el coso su Paolo, si eh!...), ma rassicura il ██████ dandogli istruzioni su come comportarsi, invitandolo a interrompere ogni attività illecita ("non fin aea merda no, però bisogna che te staghi fermo immediatamente") e ad aspettare tre mesi ("tre mesi bisogna che te spetti"); aggiungendo che forse gli agenti avrebbero potuto fare una perquisizione. Subito dopo il ██████ fornisce ai propri interlocutori indicazioni sull'identità del soggetto che avrebbe fatto agli investigatori i loro nomi, indicandolo come colui che ha in uso un Range Rover



(Ti o ga visto che che xe queo che canta?... col Range Rover).

Va pure sottolineato come nel corso di altra conversazione, la █████ del █████ il █████ parlando con altro soggetto non identificato, nel riferire colui che aveva fornito la notizia circa l'identità dell'informatore, si riferisce al "bunga di █████". Sul punto il teste █████ ha riferito che "bunga" era il soprannome con il quale veniva chiamato il █████ e, se è pur vero che si trattava di un soprannome di uso comune (talvolta gli interlocutori si chiamavano in quel modo anche tra loro), il riferimento a █████ (luogo ove il █████ aveva l'ufficio) e il collegamento con la precedente conversazione, confermavano trattarsi proprio del █████, e ad ulteriore conferma di ciò vale la circostanza che nel prosieguo della conversazione l'interlocutore chiede nuovamente conferma se a riferire la circostanza sia stato il "parda" (ed il █████ conferma); e, secondo quanto confermato dal █████, "parda" è il soprannome utilizzato per identificare un appartenente alle forze dell'ordine.

Ora, pur non essendo emersa certezza, all'esito dell'istruttoria, sulle modalità precise attraverso le quali il █████ sia venuto a conoscenza di tali informazioni (e l'identità del collega che le possa aver fornite: sul punto infatti anche le audizioni dei testi █████ e █████ non hanno fornito indicazioni decisive), è del tutto evidente come le medesime da un lato costituissero patrimonio di conoscenza sussistente esclusivamente in capo agli organi investigativi (e che quindi il █████ poteva aver conosciuto solo attraverso contatti o frequentazioni riferibili alla propria attività d'ufficio); dall'altro attenessero a modalità e risultanze d'indagine coperte da segreto d'ufficio, come tali rientranti nel dovere di riserbo e segretezza strettamente conseguente alla carica rivestita dal █████. Ed il carattere assertivo, del tutto privo di incertezze, con il quale il █████ fornisce le informazioni inerenti la collocazione del g.p.s. e l'identità dell'informatore (oltre che le modalità comportamentali da tenere per sviare le indagini), rendono del tutto evidente la sicurezza dell'imputato in ordine alla veridicità di quanto affermato e tolgono pertanto ogni credibilità a quanto dal medesimo affermato circa il fatto che si trattasse solo di circostanze notorie o rispetto alle quali egli stesso avesse dei dubbi.

Un tanto premesso sussistono tutti i requisiti necessari all'integrazione delle fattispecie oggetto di contestazione da parte degli odierni imputati, atteso che il █████ ha tenuto una condotta del tutto contraria ai doveri d'ufficio



(comunicando al ██████ ed al ██████ soggetti pregiudicati, le informazioni riservate in precedenza indicate), ottenendo dai coimputati ██████ e ██████, quale corrispettivo del mercimonio della pubblica funzione, una somma di denaro e ricevendo quanto meno la promessa del versamento di un'ulteriore somma e della consegna di due telefoni cellulari.

Analogamente integrata, a carico del ██████, è pure la fattispecie di cui all'art. 326 c.p., attesa la consapevole divulgazione di notizie riservate.

Va anche osservato come in alcun modo possa incidere sulla configurazione del reato la circostanza che, all'epoca in cui ebbe a perpetrare la condotta illecita, il ██████ non svolgesse concretamente attività di servizio, essendo in aspettativa per ragioni di salute (il ██████, infatti, assente dal marzo ██████, era stato collocato in aspettativa per motivi sanitari con comunicazione datata ██████; successivamente ne fu accertata la non idoneità permanente solo in data ██████). Deve infatti evidenziarsi da un lato come l'aspettativa (stato in cui si trovava il ██████ all'epoca di commissione dei fatti) non costituisca una quiescenza o sospensione del rapporto di pubblico impiego, ma solo una sospensione dell'obbligo di prestare servizio, permanendo pertanto a carico dell'impiegato gli obblighi di mantenere una condotta conforme alle proprie funzioni, nonché di mantenere il segreto di ufficio (cfr, Cass., 16.06.1995, n. 2460); dall'altro, ed a fortiori, come a diversa soluzione non potrebbe addivenirsi neppure nell'ipotesi di avvenuta cessazione del servizio, al momento dei fatti, considerato che, secondo quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reati contro la P.A., la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere lesa o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato (cfr, da ultimo, Cass., 10.04.2013, n. 39010).

Alla luce di tali considerazioni va pertanto affermata la penale responsabilità degli imputati per i delitti agli stessi ascritti, da ritenersi pacificamente avvinti, quanto al ██████ dal vincolo della continuazione, stante la palese sussistenza del medesimo disegno criminoso.



Ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: per quanto attiene al ██████████, la condotta dallo stesso tenuta, si connota in termini di particolare gravità considerato che la frequentazione di soggetti indagati (le conversazioni intercettate e le osservazioni degli agenti di p.g. in relazione agli incontri antecedenti e successivi alla conversazione, avvenuti presso l'ufficio dell'odierno imputato dimostrano infatti che l'incontro in oggetto non era certo un fatto isolato) e la rivelazione di circostanze afferenti indagini a carico degli stessi costituiscono infatti palese tradimento della stessa essenza della funzione svolta dal ██████████, tesa a prevenire e reprimere la perpetrazione di fatti delittuosi. Ma anche per quanto attiene al ██████████ ed al ██████████, al di là del mero dato dell'incensuratezza, di per sé insufficiente, non si ravvisano ragioni di sorta per il riconoscimento delle predette attenuanti, tanto più se si considera la gravità di una condotta che palesa la capacità dei soggetti di allacciare contatti con funzionari infedeli sì da garantirsi l'impunità per le imprese criminose perpetrate.

Venendo alla quantificazione della pena, ritiene questo Collegio, avendo a mente i limiti edittali di cui agli artt. 319 e 321 c.p. vigenti all'epoca dei fatti ed i parametri quantificatori di cui all'art. 133 c.p., che pena adeguata possa ritenersi pari ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno in relazione agli imputati ██████████ e ██████████, nonché ad anni 2 e mesi 10 di reclusione con riguardo all'imputato ██████████. Sul punto lo scostamento dal minimo edittale si impone alla luce della gravità dei fatti determinata sopra descritta; ferma restando la necessità di addivenire ad una sanzione più severa nei confronti del ██████████, in ragione del disvalore connesso al tradimento della funzione pubblica esercitata.

Segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

L'entità della sanzione detentiva comminata agli imputati preclude in radice la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara ██████████, ██████████ e ██████████ responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati quanto al ██████████



██████████ dal vincolo della continuazione e condanna ██████████ alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione e ██████████ e ██████████ alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544, comma III, c.p.p. indica in giorni 75 il termine per il deposito della motivazione.

██████████, ██████████



Il Giudice est.

Dr. ██████████



Il Presidente

Dr. ██████████




NOTA REA
R. TRIBUNALE

[REDACTED]

AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI [REDACTED]

Oggetto: atto di appello ai sensi degli artt. 593 e segg. c.p.p.

L'avvocato [REDACTED] del Foro di [REDACTED] difensore di fiducia di



[REDACTED]

imputato dei delitti di cui agli artt. 319, 321 e 326 c.p., dichiara, con il presente atto, di proporre appello, con le richieste e per i motivi in appresso enunciati, avverso la sentenza n. [REDACTED] Reg. Sent., pronunciata, a seguito di dibattimento, dal Tribunale di [REDACTED] in composizione collegiale, Seconda Sezione Penale, in data [REDACTED] (depositata in cancelleria il [REDACTED]) con la quale, nel processo contrassegnato dai nn. [REDACTED] R.G.N.R. PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE [REDACTED] e [REDACTED] R.G. TRIBUNALE COLLEGIALE [REDACTED] veniva condannato alla pena di anni due mesi e mesi dieci di reclusione per i delitti ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, senza riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre al pagamento delle spese processuali.

RICHIESTE E MOTIVI

IN MERITO ALL'ORDINANZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE COLLEGIALE DI [REDACTED] IN DATA [REDACTED] IN TEMA DI NULLITÀ DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DEL [REDACTED] PER OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DEL LUOGO IN CUI SAREBBE STATO TRATTATO IL PROCESSO: RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA CON CONSEGUENTE TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO

Il Tribunale di [REDACTED] nell'ordinanza impugnata, ha così motivato sulla eccezione di nullità per omesso avviso della fissazione dell'udienza presso un luogo diverso da quello della sede istituzionale a seguito di trasloco alla nuova sede di [REDACTED] «Il Tribunale, rilevato che integrando la eccezione

[REDACTED]

[REDACTED]

difensiva una nullità a regime intermedio, non vertendosi in un'ipotesi di omessa citazione dell'imputato, la stessa deve ritenersi tardivamente sollevata. Per vero la stessa deve essere eccepita o prima o immediatamente dopo che il difensore ne sia venuto a conoscenza consta la tempestiva avvenuta comunicazione del trasferimento di sede a tutti i consigli dell'ordine del Distretto, con nota della Presidenza del Tribunale di [REDACTED] di data [REDACTED], con conseguente conoscenza legale per i medesimi a tale data eventualmente anche a mezzo di memoria, non potendosi far coincidere il primo momento utile con la prima udienza successiva. In particolare, laddove, come nel caso di specie, la stessa sia fissata a consistente distanza di tempo dal predetto avviso. In ogni caso, in linea con le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata dalla stessa Difesa, cioè Cassazione 28 marzo 2013 numero 14691, va osservato come il trasferimento delle udienze in altri locali, costituisca evento eccezionale e di tale notorietà, che può essere portato a conoscenza dell'imputato e del suo Difensore con modalità diverse da un avviso formale e da anche avvisi pubblici; circostanza pacificamente integrata nel caso di specie, tenuto conto dell'amplissima diffusione mediatica, a mezzo stampa e radio, TV regionali; aggiungasi che presso la sede, ove si è svolta la precedente udienza, che è tuttora sede del Tribunale Civile, è presente personale appositamente istruito ad informare l'utenza circa l'ubicazione della nuova sede, come da comunicazione trasmessa in data odierna dalla dirigenza del Tribunale ed allegata al presente verbale, e che peraltro la nuova sede è raggiungibile sia con mezzi pubblici, che a piedi, in pochi minuti. Sicché, ferma la regolare presenza dei Difensori, va rilevato, come anche nelle ipotesi gli stessi non abbiano avuto contatto con i propri assistiti, circostanza comunque neppure dedotta, questi ultimi, cioè gli assistiti, imputati, sono stati posti pienamente nelle condizioni di presenziare all'udienza, ove interessati a farlo, tenuto conto che al momento della lettura

[REDACTED]

~~_____~~

della presente ordinanza sono passati oltre 90 minuti dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza. Per questi motivi rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre» (cfr. pagg. da 6 a 8 del verbale stenotipico dell'udienza del ~~_____~~

~~_____~~.

L'argomentare del Tribunale non convince a parere di chi scrive, in quanto non risolve in procedura la questione proposta. Sembra anzi confondere la previsione di una notifica formale con quella di un avviso per "pubblici proclami", in analogia con l'art. 155 c.p.p., quale quello portato all'attenzione della cittadinanza con giornali, radio e televisione che è cosa del tutto diversa dalla necessità di garantire la effettiva conoscenza del luogo di udienza all'imputato.

Nel caso che ci occupa, infatti, alla udienza del ~~_____~~ era stato disposto il rinvio in prosecuzione dell'udienza a quella del ~~_____~~ ai sensi dell'art. 477, commi 1 e 3 c.p.p..

Nelle more, senza che fosse stato preannunciato all'udienza del ~~_____~~ era stato effettuato il trasferimento del Tribunale penale di ~~_____~~ dalla storica sede di ~~_____~~ alla nuova sede di ~~_____~~.

Nel frangente, nessuna formale notifica che desse atto del mutamento del luogo di svolgimento dell'udienza era stata eseguita nei confronti dell'imputato né dei suoi difensori i quali, nel formulare l'eccezione, avevano premesso di essere presenti solo ai fini di far rilevare la nullità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, commi 2 e 3 c.p.p.

Si cristallizzava così l'incertezza assoluta circa il luogo di comparizione per la celebrazione del processo, tale da pregiudicare in termini concreti ed effettivi il diritto alla partecipazione dell'imputato al processo ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 477, comma 3 c.p.p. e 429, comma 2 e comma 1 lett. f) c.p.p..

Si tratta di una nullità relativa a regime intermedio che, a parere del Tribunale,

~~_____~~

[REDACTED]

sarebbe stata tardivamente eccepita in quanto andava rilevata nel periodo di tempo intercorrente tra un'udienza e l'altra e comunque dopo il [REDACTED] quando fu diramato il comunicato della Presidenza del Tribunale, in considerazione delle notizie sul periodo del trasloco dal vecchio al nuovo tribunale inviate ai consigli degli ordini territoriali.

Ebbene, come è noto, la nullità a regime intermedio può essere eccepita alla udienza immediatamente successiva al mutamento del luogo. È specifica sul punto la sentenza della V Sezione Penale del 12.12.2012/28.03.2013 n. 14691 che ha statuito: "In tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza, l'omesso formale avviso all'imputato della celebrazione della successiva udienza in altro edificio diverso da quello in cui sino a quel momento si era celebrato il processo, peraltro senza la partecipazione dell'imputato dichiarato nel caso di specie contumace, non integra la nullità assoluta di cui all'art. 179, comma 1 c.p.p. ma la nullità di cui all'art. 178, lett. c) c.p.p."

A tacer d'altro e andando persino oltre, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 05.02.2015 n. 5396), occupandosi della individuazione del termine entro il quale deve essere eccepita la nullità afferente l'omesso avviso da parte della polizia giudiziaria della possibilità di farsi assistere da un difensore in caso di accertata guida in stato di ebbrezza, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la nullità a regime intermedio, quando l'imputato non vi abbia dato luogo e non vi abbia assistito, in applicazione degli artt. 180 e 182, comma 2 c.p.p., deve considerarsi tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

Principio generale certamente valido anche nel caso in esame in cui l'imputato non può certo dirsi abbia causato o assistito al mutamento del luogo fissato per l'udienza.

Vorrà, in conseguenza, Codesta Corte di Appello annullare per i sopra esposti

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

motivi l'impugnata ordinanza del Tribunale di [REDACTED] in composizione collegiale datata [REDACTED] disponendo, per l'effetto, la trasmissione degli atti al Tribunale *a quo* per la sanatoria della nullità rilevata ai sensi dell'art. 604, comma 4, secondo periodo c.p.p..

oooooooo

IN MERITO ALLA DECLARATORIA DI RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPUTATO PER I DELITTI DI CORRUZIONE E DI RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO: RICHIESTA DI ASSOLUZIONE PERCHÉ MANCA O È INSUFFICIENTE LA PROVA CHE I FATTI SUSSISTONO OVVERO PER MANCANZA DELLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE

Il Giudicante ha fondato la motivazione principale della condanna sulle argomentazioni sviluppate alle pagine 8 e 9 della impugnata sentenza. In particolare: «... sussistono tutti i requisiti necessari all'integrazione delle fattispecie oggetto di contestazione da parte degli odierni imputati, atteso che il [REDACTED] ha tenuto una condotta del tutto contraria ai doveri d'ufficio (comunicando al [REDACTED] ed al [REDACTED], soggetti pregiudicati, le informazioni in precedenza indicate), ottenendo dai coimputati [REDACTED] e [REDACTED], quale corrispettivo del mercimonio della pubblica funzione, una somma di denaro e ricevendo quanto meno la promessa del versamento di un'ulteriore somma e della consegna di due telefoni cellulari. Analogamente integrata, a carico del [REDACTED], è pure la fattispecie di cui all'art. 326 c.p., attesa la consapevole divulgazione di notizie riservate».

Al fine di motivare le ragioni di critica alla motivazione della sentenza, nei punti che saranno via via richiamati, è opportuno procedere alla disamina delle dichiarazioni rese dai testimoni in una prospettiva sia defensionale ma il più possibile equilibrata ed ancorata al dato fattuale relativo alla escussione di ciascun teste.

[REDACTED]

pagine 7 e 8 del citato verbale stenotipico).

Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche, ricorda [REDACTED], è risultato che il [REDACTED] *“aveva contatti con altri colleghi, e delle volte il contatto era finalizzato ad apprendere e circostanziare dei fatti che erano avvenuti nel territorio di [REDACTED] o anche limitrofo. Quindi ad esempio c’era stata una rapina particolarmente violenta, allora chi aveva agito, quante persone avevano agito, come avevano agito”* (pagina 15 del citato verbale stenotipico).

E a domanda della difesa precisa: *“erano notizie diciamo di tipo giornalistico, di cronaca”* (pagina 44 del citato verbale stenotipico).

In ogni caso dal compendio degli atti dibattimentali non vi è prova che il [REDACTED] abbia chiesto e poi ottenuto notizie riservate dell’ufficio da parte di colleghi Carabinieri né che si sia altrimenti attivato in tal senso. Peraltro, le conversazioni telefoniche a cui si riferisce il teste [REDACTED] non sono state trascritte e dunque *in parte qua* la sua dichiarazione è inutilizzabile ai fini del decidere.

Ulteriormente, il teste [REDACTED] ha confermato di aver ricevuto dal [REDACTED] la tessera originale di riconoscimento in data [REDACTED] (vedi documento n. 3 agli atti) e che con riguardo alle credenziali personali, esse *“permettono l’accesso a varie banche dati, in relazione al grado o al tipo di servizio che andiamo a svolgere possiamo averne alcune e non averne altre come accesso, gli ingressi vengono registrati in automatico e al bisogno possono essere richiesti, verificati quali accessi e di che tipo”* (pagina 9 del verbale stenotipico dell’udienza del [REDACTED]). Inoltre, egli esclude che l’allora Appuntato [REDACTED] all’epoca potesse accedere con le sue credenziali a banche dati che fornivano notizie su indagini in corso (cfr. pagina 11 del citato verbale stenotipico).

Ed infatti, dal [REDACTED] il [REDACTED] viene posto in aspettativa (vedi

[REDACTED]

documento n. 2 agli atti) e già da quel momento gli viene revocato l'accesso al sistema di sicurezza Banca Dati Interforze mediante il ritiro delle credenziali e della password (vedi documento n. 3 agli atti).

Peraltro, non risulta che il [REDACTED] da quando viene sospeso dal servizio per malattia nell' [REDACTED] abbia effettuato accessi alla predetta banca dati.

Con riguardo alla **problematica della c.d. "circolarità delle notizie"**, il teste [REDACTED] ha affermato che essa esiste tra i reparti *"si chiama circolarità informativa, e questa viene, è stata attuata, e viene richiesta dai comandi superiori, per evitare che ci siano delle sovraesposizioni (rectius: sovrapposizioni). (...) per reati contro il patrimonio, non c'è un fulcro, diciamo una struttura che le raccoglie, e pertanto viene fatta una circolarità informativa tra i comandi Arma"* (pagina 16 del citato verbale stenotipico). *"C'era stata una circolarità informativa e un colloquio con il comando di [REDACTED] proprio, col nucleo di [REDACTED] dove si erano verificati eventi molto vicini e simili a quelli consumati nel nostro territorio"* (pagina 17 del citato verbale stenotipico).

Ancora aggiunge: *"... ci sono alcuni comandanti che svolgono la cosiddetta istruzione settimanale e l'istruzione settimanale è sostanzialmente, verte proprio sul parlare, oltre che delle problematiche del reparto diciamo è una sorta di briefing per stabilire le linee guida nell'attività di Polizia Giudiziaria. (...) i rapporti con [REDACTED] sono stati tenuti dal comandante, [REDACTED], dal capitano [REDACTED]"* (pagine 58 e 59 del citato verbale stenotipico).

Il teste Capitano [REDACTED], le cui dichiarazioni sono riassunte in sentenza alle pagine 4 e 5, afferma, a specifica domanda della difesa, di non aver mai fatto **riunioni operative** con i colleghi di [REDACTED] ma solo con i suoi uomini che si stavano occupando di quella particolare indagine (cfr. pagina 17 del verbale stenotipico dell'udienza del [REDACTED]).

Ed invero, il Lgt. [REDACTED] del Nucleo Operativo di [REDACTED]

[REDACTED]

ha dichiarato che "di questa attività investigativa non sono a conoscenza di alcunché, [REDACTED] non era interessata né è stata interessata né prima né dopo, quello che posso dire, che ho rammentato in questo momento, cioè nell'entrare in questa stanza, che effettivamente (in quel periodo) di cui non ricordo adesso i tempi perché purtroppo non mi sono documentato, l'Avvocato [REDACTED] di [REDACTED], mi telefonò e disse, guarda ho un cliente che ha rinvenuto una microspia, la butto via? No, versala, versala in Questura versala dove vuoi ho detto la faccio versare a [REDACTED]. Il giorno stesso o il giorno successivo, è venuto un investigatore, [REDACTED] che all'epoca era a [REDACTED] e mi ha consegnato questa microspia, senza nulla dirmi, non ricordo, però è stato fatto un verbale lì è scritto, se mi ha riferito il nome della persona che aveva rinvenuto questa microspia. Io ho fatto una ricerca presso i nuclei operativi limitrofi cominciando da [REDACTED] e anche [REDACTED] e nessuno mi ha detto niente, tranne [REDACTED] che ho sentito il mio interlocutore abbastanza alterato, diciamo un po' alterato per il fatto di questo rinvenimento, e io gli ho detto solamente, se vi interessa la microspia è vostra è qua nell'ufficio mio venitela a ritirare. Lo stesso giorno o il giorno successivo, un collega di [REDACTED] è venuto a ritirarla, non ho mai saputo, o perlomeno adesso non ricordo chi era la persona che ha rinvenuto quella microspia, cioè chi era la persona indagata, altro io non posso dire di questa indagine" (pagine 25 e 26 del verbale stenotipico dell'udienza del [REDACTED], la sottolineatura è di chi scrive).

Ed ancora [REDACTED] aggiunge: "nessuna mai attività, mai riunione operativa è stata fatta su questo argomento" (pagina 27 del citato verbale stenotipico; la sottolineatura è di chi scrive). In ogni caso alle riunioni operative partecipa unicamente il Comandante e le persone che seguono la particolare indagine oggetto della riunione la cui partecipazione non è estesa ad altri, e ciò per garantire la riservatezza (cfr. pagina 28 del citato verbale stenotipico).

[REDACTED]

████████████████████
compagnia Carabinieri di ██████████" (pagina 69 del citato verbale stenotipico).

Aggiunge anche: "Non so se qualcun altro ne è venuto a sapere, ma a questo punto penso, ma penso di sì, che qualcun altro lo è venuto a sapere" (pagina 64 del citato verbale stenotipico).

E a domanda del Presidente "Sulla identità o su caratteristiche idonee a varieggiare, ipotizzare sulla identità del soggetto cosa può dire?

TESTE ██████████: Sì, qualcosa sì, se ne parla, non in maniera specifica ecco, diciamo. Però potrebbe essere successo che si è parlato in maniera magari un po' più approfondita" (pagina 71 del citato verbale stenotipico).

Del tutto sorprendente, perché denota poca diligenza nel tutelare ai sensi dell'art. 203 c.p.p. la fonte confidenziale, è poi quanto dichiara il teste alla pagina 75 del citato verbale stenotipico: "P.M.: (...) lei ricorda se facendo riferimento in quell'epoca a questa persona ha fatto mai riferimento parlando in compagnia, ritenendo di non rivelarne le generalità al fatto che usasse questo tipo di autovettura?

TESTE ██████████: Sì, sicuramente sì".

Ed infine, a domanda del Presidente "(...) successa questa cosa, queste informazioni di cui all'odierno processo, vi siete dati una spiegazione, cioè non so del tipo: "Sì ripensandoci, magari in tal giorno, nel corso di una certa riunione forse non lo so, ho detto, o qualcuno ha detto una frase di troppo, un riferimento di troppo (...)" a vari profili dell'indagine, non so", il teste ██████████ ha concluso: "Ci abbiamo riflettuto molto, sì molto, però non, devo dire la verità, non siamo venuti a capo, cioè potendo dare una spiegazione certa, ecco" (pagina 77 del citato verbale stenotipico).

Quindi, gli stessi organi investigativi non sono riusciti a capire come la circostanza identificante la fonte come "quello del Range Rover" sia stata

[REDACTED]

propalata all'esterno.

Ma c'è anche la spiegazione alternativa che il Tribunale non ha considerato, ed è la più semplice. E cioè che non vi sia stata affatto propalazione dagli ambienti investigativi e che quindi la notizia sulla fonte sia giunta alle orecchie del [REDACTED] per altra via.

Resta però un dato di fatto: e cioè che il [REDACTED] non lo venne mai a sapere in prima persona ma lo apprese da [REDACTED] e [REDACTED], che peraltro non erano pregiudicati, che avevano dei dubbi su chi li avesse coinvolti nell'indagine sugli attentati agli sportelli bancomat, come documentato dalle intercettazioni trascritte. Ciò anche perché il [REDACTED] non ha mai partecipato a riunioni operative o informative presso il Comando di [REDACTED] o ne ha in altro modo appreso il contenuto.

Per tale essenziale considerazione, quanto si legge a pagina 8 dell'appellata sentenza appare privo di fondamento, in particolare con riguardo al fatto che la notizia sulla fonte fosse "esclusivo patrimonio di conoscenza degli organi investigativi", argomento in palese contraddizione con la affermata rigida riservatezza della notizia nota solo a [REDACTED] e al suo Comandante [REDACTED].

Il Tribunale afferma infatti: *«Ora, pur non essendo emersa certezza, all'esito dell'istruttoria, sulle modalità precise attraverso le quali il [REDACTED] sia venuto a conoscenza di tali informazioni (e l'identità del collega che le possa aver fornite: sul punto infatti anche le audizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED] non hanno fornito indicazioni decisive), è del tutto evidente come le medesime da un lato costituissero patrimonio di conoscenza esclusivamente in capo agli organi investigativi (e che quindi il [REDACTED] poteva aver conosciuto solo attraverso contatti o frequentazioni riferibili alla propria attività d'ufficio); dall'altro attenessero a modalità e risultanze d'indagine coperte da segreto d'ufficio, come tali rientranti nel dovere di riserbo e segretezza strettamente conseguente alla*

████████████████████

carica rivestita dal ██████████. Ed il carattere assertivo, del tutto privo di incertezze, con il quale il ██████████ fornisce le informazioni inerenti la collocazione del g.p.s. e l'identità dell'informatore (oltre che le modalità comportamentali da tenere per sviare le indagini), rendono del tutto evidente la sicurezza dell'imputato in ordine alla veridicità di quanto affermato e tolgono pertanto ogni credibilità a quanto dal medesimo affermato circa il fatto che si trattasse solo di circostanze notorie o rispetto alle quali egli stesso avesse dei dubbi».

oooooooo

A questo punto è allora opportuno argomentare sul contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dal ██████████ all'udienza del ██████████ in diretta comparazione con quanto emerge dalla trascrizione della intercettazione ambientale n. ██████████ del ██████████ motore principale del presente processo.

Alle pagine 5 e 6 della sentenza qui impugnata vengono riassunte le dichiarazioni rese dal ██████████ per concludere che «... la ricostruzione del teste ██████████ e la stessa ipotesi accusatoria trovano in realtà un'indiscutibile e decisiva conferma probatoria nel contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale e telefonica; conversazioni che, oltre ad essere del tutto inequivoche nel loro significato, si pongono in insanabile contraddizione logica con la tesi sostenuta dal ██████████ nell'ambito delle dichiarazioni spontaneamente rese all'udienza del ██████████» (cfr. pagina 6 della sentenza).

A parere del Tribunale, la citata conversazione sarebbe «del tutto esplicita ed univoca nel porre in evidenza da un lato la precisa richiesta del ██████████ ai due interlocutori, diretta ad ottenere il prezzo delle informazioni rivelate (e cioè i due telefoni cellulari con altrettante sim e la somma di denaro); dall'altro l'avvenuta consegna di una parte del denaro al ██████████ da parte dei coimputati ██████████ e del ██████████ nonché l'accordo per la consegna di telefoni e della restante parte del

denaro in un successivo incontro presso l'ufficio dello stesso [REDACTED]. E deve pure sottolinearsi come di tale successivo incontro vi sia un preciso riscontro investigativo posto che il teste [REDACTED] ha riferito come, in data [REDACTED], il [REDACTED] abbia parcheggiato la propria vettura per circa mezz'ora in [REDACTED] proprio di fronte all'ufficio dell'agenzia infortunistica presso la quale lavorava il [REDACTED]» (pagine 6 e 7 della impugnata sentenza).

Peraltro, il teste [REDACTED] non è affatto certo che vi sia stata la programmazione dell'incontro tra i coimputati del [REDACTED] né che sia avvenuto quello del [REDACTED] perché afferma: "Guardando i tracciati G.P.S. abbiamo notato che la macchina del [REDACTED] il giorno prima, quindi il 13/3, nell'arco orario dalle 10.40 alle 11.07 si era recato, aveva parcheggiato in via Marco Polo (...) e ha parcheggiato di fronte alla agenzia infortunistica dove sostanzialmente anche il [REDACTED] svolgeva la sua attività, essendo un socio accomandatario. Pertanto noi pensiamo che lì, si può valutare che lì sia avvenuto diciamo la fissazione dell'incontro in [REDACTED] (...)" (pagina 28 del verbale stenotipico dell'udienza del [REDACTED]).

Aggiunge inoltre [REDACTED] che "il giorno 16, quindi due giorni dopo, il [REDACTED] da solo, sempre con la sua macchina, si reca nuovamente in via Marco Polo, parcheggia di fronte alla agenzia assicurativa nell'arco orario dalle 10.50 - 11.30, quindi probabilmente questo era l'orario concordato dove lui avrebbe ovviamente potuto parlare con il [REDACTED]. E lì sicuramente c'è stata, verosimilmente, perché non ne abbiamo prova ... c'è stato questo incontro" (pagina 29 del sopra citato verbale stenotipico).

Invero, se il [REDACTED], quanto meno dal [REDACTED], avesse saputo di essere controllato a mezzo di apparati tecnici della polizia giudiziaria, non avrebbe certo parcheggiato proprio di fronte all'agenzia infortunistica intestata alla allora convivente del [REDACTED], [REDACTED]. A meno che non avesse

██████████

proprio nulla da nascondere. E del resto, non essendovi la prova che gli incontri tra gli imputati si siano effettivamente svolti, si tratta di dati probatori neutri e irrilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda oggetto del processo.

Ancora, se effettivamente il ██████████ avesse saputo che all'interno della macchina del ██████████ era stato posizionato un apparato di intercettazione, mai, all'evidenza, si sarebbe messo a parlare con i coimputati, anche in considerazione della accertata fobia di "essere controllato" quale documentata agli atti del processo (vedi documenti n. 6, n. 7 e n. 8 prodotti dalla difesa). Ergo il ██████████ nulla sapeva.

Inoltre, come più sopra già accennato, quanto alla "mancia" che il Tribunale dà per provata, si fa rilevare che gli operanti erano nelle immediate vicinanze tanto che riconoscono il ██████████ ma non vedono affatto la consegna di denaro.

Venendo ora alle spiegazioni fornite dal ██████████ sul contenuto della intercettazione ambientale n. ██████████, egli, quando parla di soldi per due telefoni e due sim chiaramente ha inteso dire che non doveva ricevere entrambi i telefoni, ma uno sarebbe rimasto a loro e uno sarebbe stato consegnato a lui. Questo atteggiamento che può apparire strano si spiega con la vera e propria fobia sviluppata dal ██████████ a causa di quanto accadutogli nell'immediato passato in cui era stato ingiustamente indagato per reati gravi come l'associazione a delinquere a fini di truffa proprio sulla base di una frase, il cui significato era stato equivocado, pronunciata nel corso di una intercettazione telefonica.

Lo stesso ██████████, a parziale giustificazione di un atteggiamento così patologicamente preoccupato, segnala che poi, in effetti, quella richiesta non ebbe mai seguito, come accertato anche nel corso delle perquisizioni che lo hanno attinto nel corso delle indagini, né naturalmente ha mai ricevuto del denaro dal ██████████ e dal ██████████ (cfr. pagine 35 e 36 del verbale stenotipico dell'udienza del ██████████).

████████████████████

Con riferimento invece alla rivelazione del posizionamento della apparecchiatura GPS sull'auto del ██████████, il ██████████ ha spiegato che si tratta di nozione di comune conoscibilità non certo legata all'appartenenza alla polizia giudiziaria; così pure con riguardo alla previa conoscenza della fonte informativa denominata "quello col Range Rover", il ██████████ dichiara che si trattava di circostanza di cui il ██████████ era a conoscenza avendo già espresso perplessità e sospetti su un soggetto che utilizzava quell'autovettura, ma senza che il ██████████ gli avesse mai rivelato il nome. A maggior conforto di quanto ha affermato, ha segnalato che nella più volte citata conversazione ambientale a pagina 10 della trascrizione risulta che è proprio il ██████████ a sapere di essere già controllato "██████████: *no, quando so nda su mi, ghevo il coso tacà*", e ██████████ chiede: "*anca eo?*", dimostrando quindi di non sapere che il ██████████ aveva il GPS installato, e il ██████████ risponde: "*no, mi e basta*", e il ██████████ allora chiede: "*col microfono ancora?*" e il ██████████ risponde: "*Si?*" e il ██████████, ridendo, aggiunge: "*fortuna che te o savevi de no parlar in macchina ...*".

A questo punto la trascrizione è illuminante quanto alla ignoranza in capo al ██████████ della esistenza della fonte informativa.

Il ██████████ infatti afferma perentoriamente: "*l'è quell'onto là*" e il ██████████ non capendo a chi si riferisca il ██████████, chiede: "*chi xè che sa?*" e ██████████ ribadisce: "*xè quel porco dio eà!*" e il ██████████ ripete: "*l'è quell'onto eà*" e infine il ██████████ dimostra di sapere chi potrebbe aver parlato con la polizia giudiziaria dicendo: "*queo coa Range Rover, o queo ... Un altro col furgon*", manifestando quindi una personale conoscenza della questione, fornendo anche una alternativa sul soggetto che collaborava con i Carabinieri.

È quindi evidente che il ██████████, esaminando approfonditamente il contenuto della conversazione, nulla sapeva della fonte confidenziale, apprendendo dal ██████████ la caratteristica che lo contraddistingueva e cioè l'auto che utilizzava,

peraltro non in termini di certezza perché al [redacted] residua un dubbio sul fatto che la fonte potesse essere anche quello "col furgon".

A parere del Tribunale, la prova che fosse il [redacted] ad aver fornito la notizia della fonte confidenziale ai coimputati [redacted] e [redacted] si evince anche dalla intercettazione ambientale n. [redacted] del [redacted] tra il [redacted] e un soggetto non identificato quando il primo «nel riferire colui che aveva fornito la notizia circa l'identità dell'informatore, si riferisce al "bunga di [redacted]". Sul punto il teste [redacted] ha riferito che "bunga" era il soprannome con il quale veniva chiamato [redacted] e, se è pur vero che si trattava di un soprannome di uso comune (talvolta gli interlocutori si chiamavano in quel modo anche tra di loro), il riferimento a [redacted] (luogo ove il [redacted] aveva l'ufficio) e il collegamento con la precedente conversazione, confermavano trattarsi proprio del [redacted] e ad ulteriore conferma di ciò vale la circostanza che nel prosieguo della conversazione l'interlocutore chiede nuovamente conferma se a riferire la circostanza sia stato il "parda" (ed il [redacted] conferma); e secondo quanto confermato dal [redacted], "parda" è il soprannome utilizzato per identificare un appartenente alle forze dell'ordine» (pagina 8 della impugnata sentenza).

Per il vero, il contenuto della richiamata intercettazione non è così chiaro come vorrebbe far credere il Giudicante.

Il termine "bunga", pacificamente, è attribuito genericamente come nomignolo ai soggetti che partecipano alle conversazioni: ciò accade nella n. [redacted] dell'[redacted] ove è il [redacted] che chiama [redacted] "bunga" e non viceversa; [redacted], invece, chiama [redacted] "stea". Nelle successive trascrizioni nessuno degli interlocutori riferendosi al [redacted] utilizza il termine "bunga" e non è per nulla certo che "bunga di [redacted]" si riferisca al [redacted] perché l'intera conversazione n. [redacted] parla di numerosi soggetti non identificati come "queo" (pagina 13 della trascrizione), "el Ciosoto" (pagina 13

della trascrizione), "el coion che sta là" (pagina 16 della trascrizione). Ed anche il termine "parda" non è certo che sia riferibile al _____.

Si tratta quindi di un argomento assertivo privo di corroborata valenza probatoria univoca.

oooooooo

Ulteriore problematica da esaminare è quella relativa al fatto che il _____, all'epoca dei fatti in contestazione, era in aspettativa e poi fu posto in congedo assoluto dall'Arma dei Carabinieri.

Il Tribunale, al riguardo, nella impugnata sentenza, afferma che tale circostanza non incide sulla configurazione del reato: *«Deve infatti evidenziarsi da un lato come l'aspettativa (stato in cui si trovava il _____ all'epoca di commissione dei fatti) non costituisca una quiescenza o sospensione del rapporto di pubblico impiego, ma solo una sospensione dell'obbligo di prestare servizio, permanendo pertanto a carico dell'impiegato gli obblighi di mantenere una condotta conforme alle proprie funzioni, nonché di mantenere il segreto di ufficio (cfr. Cass. 16.06.1995, n. 2460); dall'altro, ed a fortiori, come a diversa soluzione non potrebbe addivenirsi neppure nell'ipotesi di avvenuta cessazione del servizio, al momento dei fatti, considerato che, secondo quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reati contro la P.A., la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere lesa o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato (cfr., da ultimo, Cass., 10.04.2013 n. 39010)»* (pagina 9 della sentenza).

L'argomento non coglie nel segno.

I fatti, così come sono stati contestati nel presente processo, sono avvenuti il [REDACTED] e cioè nel periodo di tempo (a far data dal [REDACTED]) in cui erano cessate le prerogative legate all'essere Carabiniere a causa della accertata inidoneità al servizio di istituto, inidoneità che deve ritenersi comporti la cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

Nelle note clinico-diagnostiche dell'[REDACTED] redatte dal Dott. [REDACTED], appartenente al Servizio di Psicologia Medica della Legione Carabinieri [REDACTED] si dà atto che nel [REDACTED] "permane una condizione di disagio psicologico clinicamente significativo con sintomatologia di tipo ansioso-depressivo" (cfr. documento n. 8 agli atti).

Lo stesso Dott. [REDACTED], che visitò il [REDACTED] nel febbraio [REDACTED] aveva riscontrato un disturbo dell'umore e "considerando che è persona tenuta a portare un'arma, la cosa era significativa" (pagina 24 del verbale stenotipico dell'udienza del [REDACTED]). Nella relazione di consulenza medico-legale del [REDACTED] (documento n. 6 agli atti) aveva attestato che "all'esame clinico appaiono evidenti elementi d'ansia e di umore deflesso che caratterizzano l'aspetto sindromico, pur non potendosi individuare un disturbo depressivo propriamente qualificato. Peraltro, in considerazione dei profili idoneitari chiesti per l'Arma dei Carabinieri, va rilevato che allo stato il sig. [REDACTED] non appare idoneo alla ripresa del servizio persistendo elementi ansioso-depressivi che ne controindicano la ripresa".

Richiamate tali circostanze fattuali accertate nel dibattimento, va ora preso in considerazione l'art. 360 c.p. che statuisce, come è noto, che "Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale (...) come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio prestato".

Quest'ultima condizione rappresenta la clausola di applicabilità dell'art. 360 c.p.: infatti è necessario che sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato, per non estendere indefinitamente l'operatività punitiva della norma.

Nel caso di specie, all'esito del dibattimento deve ritenersi accertata, a parere di chi scrive, la insussistenza della prova di univoche circostanze di fatto indicative della consumazione del reato di corruzione. Invero, il contenuto della conversazione del ██████████ non cristallizza nemmeno una promessa di illecito compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del ██████████. Così pure deve affermarsi per il reato di cui all'art. 326 c.p..

Già sopra si è argomentato con riguardo alla mancanza di prova della consegna di sim, cellulari e denaro; quanto al GPS e alla indicazione del suo probabile posizionamento sono nozioni di comune conoscenza che non hanno quindi alcuna diretta connessione con la qualità di pubblico ufficiale e con il servizio svolto; quanto alla fonte confidenziale, si è sopra dimostrato che il ██████████ non la conosceva e che è il ██████████ ad esprimere un personale sospetto su due soggetti: l'uno con una Range Rover, l'altro con un furgone.

In definitiva, quelle che il ██████████ esplicita non sono notizie dell'ufficio funzionalmente connesse al fatto (il luogo di installazione del GPS e la durata della batteria), sia perché sono di comune e pubblica conoscenza, sia perché non vi è prova le conoscesse (l'installazione dell'apparato GPS e di intercettazione e la fonte confidenziale).

oooooooo

Vorrà pertanto la Corte di Appello di ██████████, in riforma dell'impugnata sentenza, assolvere l'imputato dai reati ascrittigli perché manca o è insufficiente la prova che il fatto sussiste, in relazione all'art. 530, cpv. c.p.p.. In ogni caso, in applicazione del disposto dell'art. 360 c.p., vorrà la Corte assolvere l'imputato per

████████████████████

mancanza della qualità di pubblico ufficiale all'epoca di commissione dei fatti di reato e perché le notizie fornite non sono funzionalmente connesse all'ufficio.

IN VIA SUBORDINATA

IN MERITO AL DINIEGO DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI
GENERICHE E ALLA MISURA DELLA PENA: RICHIESTA DI
CONCESSIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE E DI
RIQUANTIFICAZIONE DELLA PENA FINALE NEL MINIMO, CON
CONSEQUENTE CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE
CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE

Sul punto, alla pagina 10 della sentenza si legge ed espressamente si impugna:
«Ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: per quanto attiene al ██████████, la condotta dallo stesso tenuta, si connota in termini di particolare gravità considerato che la frequentazione di soggetti indagati (le conversazioni intercettate e le osservazioni degli agenti di p.g. in relazione agli incontri antecedenti e successivi alla conversazione, avvenuti presso l'ufficio dell'odierno imputato dimostrano infatti che l'incontro in oggetto non era certo un fatto isolato) e la rivelazione di circostanze afferenti indagini a carico degli stessi costituiscono infatti palese tradimento della stessa essenza della funzione svolta dal ██████████ tesa a prevenire e reprimere la perpetrazione di fatti delittuosi» (pagina 10 della impugnata sentenza).

Si deve dissentire dalle conclusioni cui è giunto il Tribunale.

L'imputato, che è incensurato, ha tenuto un comportamento processuale corretto e anche ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche non può non tenersi conto della condizione di malattia in cui pacificamente versava all'epoca dei fatti. Gli incontri del ██████████ con i coimputati non sono stati plurimi. Quello provato è unicamente quello del ██████████. Gli altri sono solo

████████████████████

████████████████████

arbitrariamente ipotizzati come avvenuti perché il ██████████ ha posteggiato l'auto nei pressi dell'agenzia infortunistica riferibile al ██████████ in quanto socio.

Quanto alla commisurazione della pena finale, che il Giudicante quantifica complessivamente in anni due e mesi dieci di reclusione, non vi è indicazione della pena base, che dovrebbe essere invece individuata nel minimo di anni due di reclusione, e nemmeno a quanto ammonti l'aumento in continuazione per il reato satellite di cui all'art. 326 c.p., aumento che in ogni caso appare quantificato in eccesso rispetto alla concreta gravità dei fatti. In sentenza si dichiara soltanto che vi è uno *«scostamento dal minimo edittale (...) alla luce della gravità dei fatti determinata sopra descritta»* (pagina 10 della sentenza), ma non è possibile inferire qual è lo scostamento e dunque il conseguente aumento in continuazione.

Con riguardo infine al beneficio della non menzione, trattandosi di prima condanna, ove confermata e ove la pena sia contenuta entro i due anni di reclusione, l'imputato può ben beneficiarne e in tal senso si instà.

Vorrà pertanto la Corte di Appello di ██████████, in riforma dell'impugnata sentenza e in via subordinata, in caso di conferma della condanna, concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, riquantificando la pena da contenersi nel minimo edittale, con pena base nel minimo e con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, con il minimo aumento per la continuazione ove il reato satellite di cui all'art. 326 c.p. sopravvivesse al giudizio di secondo grado.

████████████████████

████████████████████